

rispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'abbonato prestazioni periodiche o continuative di cose;

l'articolo 40 del Nuovo Regolamento di Servizio statuisce al comma 1 che « qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita »; tale disposizione determina un significativo squilibrio tra gli obblighi ed i diritti del consumatore-utente, soggetto debole del rapporto sotto il profilo economico;

ai sensi dell'articolo 1469-*bis* del codice civile, contemplante misure di tutela a favore del contraente debole « nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, sono ritenute vessatorie e quindi inefficaci, le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto » (primo comma), e le clausole aventi per oggetto o per effetto quello di « escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista » (terzo comma);

alla luce di tale norma è pertanto evidente la vessatorietà del citato articolo 40 del Regolamento di Servizio in quanto la norma non prevede il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento contrattuale da parte della Telecom Italia spa causato dall'interruzione per errore della somministrazione dell'uso della rete telefonica fissa;

a seguito di una causa contro la Telecom Italia spa intentata da un'abbonata per il risarcimento dei danni subiti a causa del distacco per errore del servizio di utenza telefonica il Giudice di Pace di Rimini con sentenza n. 556/01 del giugno 2001 ha dato ragione all'abbonata danneggiata e torto alla Telecom Italia spa con-

dannando quest'ultima ad un risarcimento danni superiore alla misura prevista dall'articolo 40 del Nuovo regolamento di servizio;

in due occasioni il Tribunale di Palermo ha suffragato l'infondatezza dell'eccezione di non vessatorietà dell'articolo 40 del Regolamento di Servizio della Telecom sostenendo in una sentenza del 22 ottobre 1997 che « le clausole vessatorie riprodotte di regolamenti non sono esenti dal giudizio di vessatorietà introdotto dall'articolo 1469-*bis* ai sensi dell'articolo 1469-*ter*, terzo comma del codice civile, che esclude dall'applicazione della normativa comunitaria solo le disposizioni di legge, né è possibile estendere l'esenzione ai regolamenti attraverso l'interpretazione conforme all'articolo 1, secondo comma, della direttiva CEE n. 93/13 », orientamento ribadito in una sentenza del 3 febbraio 1999 nella quale affermava che « le clausole contrattuali approvate con apposito provvedimento dell'apposito ministero competente non si sottraggono al giudizio di vessatorietà » -:

se non ritengano opportuno tutelare al più presto i diritti dei consumatori-utenti, ovvero della parte contraente debole nel diffusissimo e praticamente insostituibile contratto di utilizzo della rete telefonica fissa Telecom, adottando le opportune iniziative affinché sia eliminato il comma 1 dell'articolo 40, ritenuto inefficace dal giudice di Pace di Rimini perché considerato clausola vessatoria limitante il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di sospensione per errore dell'utenza telefonica. (4-01633)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUMIA, MINNITI e RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 novembre di quest'anno è stato dato avviso di sgombero alle famiglie

dei militari che risiedono negli alloggi ufficiali e sottufficiali, siti in Piazza M. L. King n. 9 e n. 11 da eseguirsi entro il 31 gennaio 2002 per gli utenti della palazzina ufficiali ed entro il 30 giugno per quelli della palazzina sottufficiali;

l'ordine di sgombero è stato emesso per consentire l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento decisi a seguito di una perizia tecnica effettuata sugli stabili in questione dal prof. ing. Pasquale Mancuso;

la stessa perizia prevede che i lavori di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche « cantieri parziali » senza previo sgombero dei locali. Le famiglie degli utenti sono favorevoli all'esecuzione dei lavori di risanamento ma non sono in grado di provvedere autonomamente ad una soluzione abitativa temporanea resa ancor più difficile dalla particolare tensione abitativa esistente nella città di Palermo —:

se il Ministro della difesa intenda adoperarsi per garantire agli utenti una temporanea e adeguata soluzione abitativa facendone carico alla amministrazione della difesa mediante concessione temporanea di altro alloggio demaniale o adottando la soluzione dei « cantieri parziali » garantendo inoltre, a lavori ultimati il rientro di tutti gli attuali utenti;

se non ritenga, infine, in alternativa a quanto sopra esposto, più conveniente da parte della amministrazione procedere alla vendita diretta degli immobili in questione agli stessi utenti. (5-00492)

Interrogazione a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, numero 394, ha modificato le modalità di corresponsione dell'indennità di impiego operativo al personale militare;

l'articolo 1 del detto decreto ha definito l'ambito di applicazione della normativa in questione circoscrivendolo al « ...personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica... » limitandone gli effetti temporali al periodo « 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per la parte economica »;

l'evocata normativa ha determinato criteri diversi di attribuzione della suindicata indennità per i sottufficiali nei gradi apicali cessati dal servizio in data precedente il 1° settembre 1995;

la questione ha assunto aspetti particolarmente gravi per coloro che, alla data del 1° settembre 1995, si trovavano in posizione ausiliaria o che comunque erano cessati dal servizio nel periodo di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/95 (1° gennaio 1994-31 agosto 1995). Durante detto periodo temporale erano attivi i gradi di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante, sospesi con decorrenza 1° settembre 1995 in ragione dell'istituzione del grado di aiutante;

per evitare disparità di trattamento il Ministero della difesa, nelle more di eventuali disposizioni di legge intese ad interpretare in modo più puntuale la norma che qui interessa, emanava la circolare DGPM/VI/1000/394/95 del 19 maggio 1999;

detta circolare stabiliva che « ...la rideterminazione della pensione provvisoria al personale deve essere effettuata computando l'importo previsto dalla V fascia della Tabella 1, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 394/95, anziché quello della III fascia; lo stesso criterio dovrà essere adottato in sede di emissione dei decreti di pensione definitiva »;

detta tabella non ha previsto ove collocare nella fasce citate, in ragione delle rispettive anzianità, i gradi di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante;

detti gradi erano, invece, specificatamente indicati nella circolare del Ministero della difesa del 7 maggio 1993 nu-

mero 63697/249/1/TE, nella quale veniva attribuito ai sottufficiali il trattamento economico corrispondente ai livelli retributivi;

risulta, quindi, evidente un'omissione destinata a produrre un'ingiustificabile disparità a danno dei sottufficiali aventi il grado di maresciallo maggiore e di maresciallo maggiore aiutante, per i quali la citata circolare del 19 maggio 1999 nulla ha disposto in via provvisoria —:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per il superamento della citata disparità di trattamento e attraverso quali modalità intenda disciplinare, in via definitiva, la materia della rideterminazione della pensione provvisoria per i sottufficiali cessati dal servizio in data precedente il 1° gennaio 1995. (4-01629)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

ANNUNZIATA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione dal 1° gennaio 2002 dell'euro per quanto riguarda le monete metalliche da 1 e da 2 euro potrebbe determinare un eczema da contatto a causa del nichel presente in particolare quantità, pari al 25 per cento, nella loro composizione;

questo emerge da una ricerca effettuata dall'università di Graz in Austria e da studi pubblicati su numerose riviste scientifiche;

le monete sono composte di una lega nichel-ottone e nichel-rame basta tenerle in mano per brevissimo tempo per scatenare una infiammazione della pelle e fastidiose bollicine;

la Direttiva europea 94/27/EC, presentata come quattordicesimo emenda-

mento della Direttiva 76/769/EEC, annesso 1, cerca di limitare l'uso del nichel in oggetti che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle;

la promulgazione della Direttiva fu vista come necessaria per impedire che ogni stato membro potesse darsi forme di controllo differenti, che mettessero a rischio il libero commercio;

con la Direttiva è stato stabilito che il nichel non può essere usato « nei sistemi con pernetti, che vengono introdotti nelle orecchie forate ed in altre parti forate del corpo umano durante la cicatrizzazione delle ferite causate dalla foratura, indipendentemente dal fatto che possano essere in seguito rimossi, a meno che questi pernetti noti siano omogenei, con il contenuto di nichel, espresso come massa di nichel rispetto alla massa totale, inferiore allo 0,05 per cento. Il nichel può essere utilizzato nei prodotti destinati a venire in contatto diretto o prolungato con la pelle, come: orecchini, collane, braccialetti e catene, anelli e braccialetti, casse per orologi da polso, fibbie per orologi, bottoni automatici, fermagli, chiusure lampo e marchi metallici, quando sono usati in indumenti;

la Direttiva europea è stata un primo passo per ridurre il rischio che le persone vengano sensibilizzate indossando indumenti oggetti e/o con forature dirette sulla pelle;

la composizione delle monete presenta una percentuale di nichel ben superiore rispetto alle altre composizioni delle monete tuttora circolanti nei singoli Paesi Ue;

l'allergia al nichel risulta abbastanza diffusa tant'è che colpisce una persona su dieci, ed in particolar modo le donne;

a maggior rischio risultano essere le categorie professionali costrette a maneggiare monete, come le cassiere, gli impiegati di banca, lavoratori delle poste;